



PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

CONCESSIONE NULLA OSTA (art.13 e 11, L.394/91)

| | |
|---|--|
| <p>N° 48 del 26.05.2014</p> | <p>OGGETTO: ISTALLAZIONE PARABOLA PER RICEZIONE SEGNALE SATELLITARE SU TRALICCIO PORTA ANTENNE ESISTENTE - LOC. MONTE SPINA NEL COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA _ FOGLIO 36 P.LLA 133.</p> |
| <p>RICHIEDENTE: SUAP _ COMUNITA MONTANA AMBITO 5 DI CAMERINO PER RAI WAY SPA _ (PR. 70/14).</p> | |

IL DIRETTORE

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dal quale si rileva la necessità di provvedere ad adottare il presente provvedimento;

Tenuto conto del parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per il rilascio dei nulla Osta nella seduta del 07.04.2014 (verbale n. 125/14 prot. n.2199 del 09.04.2014).

Visti

- il D.M. 3.2.1990, art.4, co. 1°;
- la legge 6.12.1991 n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- il D.P.R. 06.08.1993;
- le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000, n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;
- il D.Lgs. 165/2001;
- il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e smi;

Viste le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e smi;

Visti inoltre i propri provvedimenti n.11/2011 e 94/2011;

Ritenuto inoltre, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare il seguente provvedimento;

Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi,

CONCEDE IL NULLA OSTA

Al SUAP della Comunità Montana Ambito 5 "Marca di Camerino", per conto della ditta RAI WAY spa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli, n.4 del D.M. 3.2.1990 - n.6, commi 4 e 13 della legge 394/91 - n.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93 - n.11 comma 3 della legge 394/91, per i lavori di installazione parabola per ricezione segnale satellitare su traliccio porta antenne esistente - loc. Monte Spina nel Comune di Castelsantangelo Sul Nera _ Foglio 36 p.la 133, come da documentazione presentata, ed a condizione che vengano rispettate le prescrizioni impartite dagli altri Enti interessati dal procedimento autorizzatorio.

VD.3

Ricci

000137B-2B/05/2014-C-C267-SARCH-A
VI

Parco Nazionale



Monti Sibillini

0001103-26/05/2014 EP-0078-SARCH-F

Prot. n.
Pr. 70/14 - Class. 7.10.5

Oggetto: Istallazione parabola per ricezione segnale satellitare su traliccio porta antenne esistente - loc. Monte Spina nel Comune di Castelsantangelo Sul Nera - Foglio 36 p.la 133.

Richiedente: SUAP_Comunità montana Ambito 5 di Camerino per RAI WAY spa.
Concessione di autorizzazione n.48 del 26.05.2014 e richiesta pubblicazione Albo.

PEC: tecnico.cm.camerino@emarche.it

Sportello Unico delle Attività Produttive
c/o Comunità Montana di Camerino
→ c.a. ing. Sabatino CAMBRIANI
Via V. Varano snc
62032 CAMERINO (MC)

PEC: cta.visso@pec.corpoforestale.it

Corpo Forestale dello Stato
Coordinamento Territoriale per l'Ambiente
Via Luigi Fumi
62039 Visso (MC)

Fax. 0737_98108
Trasmissione solo via fax

Corpo Forestale dello Stato
Comando Stazione di Castelsantangelo Sul Nera
Via Vittazzi n.71
62039 Castelsantangelo Sul Nera (MC)

In riferimento alla Vs. richiesta pervenuta via pec, ed acquisita al protocollo generale del Parco al n.1957 del 31.03.2014, con la quale si chiede l'autorizzazione, in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 03.02.1990 e dalla Legge 394/91 e smi, alla realizzazione delle opere di cui in oggetto, e tenuto conto dell'autorizzazione paesaggistica n.1728 del 21.05.2014 acquisita al protocollo n.2992 del 22.05.2014, con la presente si trasmette il provvedimento n.48 del 26.05.2014 con il quale viene concessa la richiesta autorizzazione alle prescrizioni e condizioni in esso contenute.

Inoltre nel rispetto di quanto previsto dall'art.13 comma 1 della legge 394/91 e successive modificazioni ed integrazioni, si chiede di pubblicare il provvedimento allegato al proprio albo, per sette giorni decorrenti dal 28.05.2014. Si resta in attesa di copia del provvedimento trasmesso provvisto della relativa attestazione di avvenuta pubblicazione.

Al C.T.A. che legge per conoscenza viene trasmessa copia del Nulla Osta in oggetto per lo svolgimento dei relativi compiti di vigilanza previsti dalla normativa generale di cui sopra.

Cordiali saluti.

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile
Il responsabile del procedimento - geom. Domenico Colapietro



Parco Nazionale dei Monti Sibillini - Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.

Il presente Nulla Osta è valido per un periodo di cinque anni, dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuovo Nulla Osta.

Il Direttore
dott. Franco Perco



SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato al Nulla Osta n.48 del 26.05.2014

Oggetto: Legge 06.12.1991 n.394 e s.m.i. - D.M. 03.02.1990- D.P.R. 06.08.1993.
Installazione parabola per ricezione segnale satellitare su traliccio porta antenne esistente -
loc. Monte Spina nel Comune di Castelsantangelo Sul Nera - Foglio 36 p.lla 133.
Richiedente: SUAP_Comunità montana Ambito 5 di Camerino per RAI WAY spa_(Pr. 70/14).

Premesso che:

- ai sensi e nel rispetto della normativa citata in oggetto è stata esaminata la richiesta dello Sportello Unico delle Attività Produttive - SUAP, della Comunità Montana Ambito 5 "Marca di Camerino" inoltrata tramite pec, per conto della ditta "RAI WAY spa", ed acquisita al protocollo generale del Parco al n.1958 del 31.03.2014 tesa ad ottenere la prevista autorizzazione ai sensi del D.M. 03.02.1990 e Legge 06.12.1991 n.394 e s.m.i.;

- la richiesta di cui sopra è composta dalla seguente documentazione:

- Richiesta parere al Parco;
- Richiesta di autorizzazione paesaggistica;
- Relazione paesaggistica redatta secondo il modello scheda tipo "A" per interventi minori;
- SCIA con documento di riconoscimento del richiedente e dichiarazioni sostitutive;
- Progetto architettonico contenente:
 1. Relazione tecnica;
 2. Inquadramento urbanistico;
 3. Architettonico dello stato attuale e dello stato di progetto;
 4. Documentazione fotografica a colori

- l'intervento proposto, si riferisce alla installazione di una parabola per la ricezione del segnale satellitare, su di un traliccio porta antenne esistente dell'altezza di ca. 20mt. La nuova parabola sarà posizionata ad una altezza di ca. 6.08mt dal piano di campagna, e sarà dotata di un sistema di sbrinamento per l'uso invernale;

Vista la richiesta di documentazione integrativa n.2376 del 17.04.2014 con la quale il Parco ha, tra l'altro, comunicato al precedente SUAP la sospensione del procedimento avviato, in attesa di ottenere la seguente documentazione integrativa, necessaria al fine di proporre il rilascio del successivo provvedimento finale di competenza:

- Autorizzazione Paesaggistica di cui all'art.146 del D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e smi rilasciata dalla competente autorità;

Preso atto dell'autorizzazione paesaggistica n.1728 del 21.05.2014, trasmessa dal competente SUAP, ed acquisita al protocollo generale del Parco al n.2992 del 22.05.2014, con la quale lo stesso esprime parere favorevole all'esecuzione delle opere;

Considerato che:

- gli interventi proposti ricadono all'interno dell'area del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 1 "ambito interno in cui è prevalente l'interesse di protezione ambientale", di cui al D.M. 03.02.1990;
- per quanto attiene il Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006), gli stessi interventi risultano individuati in zona "H di riserva generale orientata - dove si favorisce il potenziamento delle funzionalità ecosistemiche e la conservazione delle risorse paesistico culturali presenti, anche attraverso la riduzione dei fattori di disturbo", e dove tra gli interventi ammissibili risultano ricompresi quelli di MA (Manutenzione): "comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente alla manutenzione delle risorse primarie, al mantenimento delle risorse del paesaggio agrario e del patrimonio culturale, con eventuali interventi di recupero leggero e diffuso, di riuso, di rifunzionalizzazione e di modificazione fisica marginale, strettamente finalizzati alla gestione ed all'uso equilibrato delle risorse e delle strutture esistenti e tali da non alterare o pregiudicare le situazioni di valore e da favorire uno sviluppo durevole, anche attraverso un armonico processo evolutivo delle forme del paesaggio";
- l'area oggetto d'intervento risulta esterna alla rete natura 2000 (SIC e ZPS);
- con deliberazione del Consiglio Direttivo n.35 del 14.07.2008, veniva tra l'altro confermato "che la normativa vigente e gli altri strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco,

rappresentano lo strumento di indirizzo per l'istruttoria e le determinazioni da assumere in merito alle richieste di nulla osta, autorizzazioni e pareri, nel rispetto della nota del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3D/2000/15130 del 25.09.2000." Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con nota n. DPN/2008/0022255 del 24.09.2008, nell'espletamento dell'attività di vigilanza ai sensi dell'art.9 della Legge 394/91 e s.m.i, comunicava, che non vi erano osservazioni da formulare in merito a tale provvedimento.

Considerato inoltre che:

- gli impatti sul paesaggio e sull'ambiente naturale, connessi alla realizzazione delle opere di cui sopra sono da ritenersi sostenibili e risultano così come descritti, compatibili con le finalità di conservazione ambientale e paesaggistica di cui alla Legge 394/91 e s.m.i e delle misure di salvaguardia del PNMS, nonché coerenti con le indicazioni e previsioni del Piano per il Parco in quanto relativi all'attività di manutenzione della rete infrastrutturale esistente;
- è comunque necessario, tenendo conto della particolare valenza paesaggistica ambientale dell'area in questione, impartite specifiche prescrizioni in grado di garantire la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali e nell'insieme assicurare il rispetto dei luoghi e non alterare in maniera significativa gli stessi.
- è necessario stabilire un periodo di validità del Nulla Osta, il quale anche in coerenza con quanto disposto dall'art.146, c.4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i (autorizzazione paesaggistica), può essere stabilito per una durata di cinque anni, dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuovo Nulla Osta.

Viste:

- Le disposizioni relative al rilascio del nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e successive modifiche ed integrazioni;
- Lo statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- Il D.M. 03.02.1990;
- La Legge quadro sulle aree protette, 06-12-1991 n.394 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D.P.R. 06.08.1993;
- Le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura n. SCN/ID/96/10193 del 31.07.1996 e n.4064.01.P.94 del 26.09.1994 dalle quali emerge che questo Ente Parco dovrà emettere il proprio provvedimento dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo;
- La nota del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n. SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000 con la quale tra l'altro si comunicava che la II^a Sezione del Consiglio di Stato in sede consultiva ribadiva il principio, già affermato con pacifica costanza dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, indipendentemente dall'avvenuta redazione del Piano del Parco, l'Ente ha la possibilità di emettere il provvedimento di cui all'art.13 della Legge n.394/91, così come di negarlo;
- Le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;
- Il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e s.m.i;

Si Propone

Di concedere il nulla osta al SUAP della Comunità Montana Ambito 5 "Marca di Camerino", per conto della ditta RAI WAY spa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli, n.4 del D.M. 3.2.1990 - n.6, commi 4 e 13 della legge 394/91 - n.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93 - n.11 comma 3 della legge 394/91, per i lavori di installazione parabola per ricezione segnale satellitare su traliccio porta antenne esistente - loc. Monte Spina nel Comune di Castelsantangelo Sul Nera - Foglio 36 p.lla 133, come da documentazione presentata, ed a condizione che vengano rispettate le prescrizioni impartite dagli altri Enti interessati dal procedimento autorizzatorio.

Di evidenziare nel provvedimento la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale come per Legge.

Di stabilire un periodo di validità del Nulla Osta di cinque anni, dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuovo Nulla Osta.

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile
Il Responsabile del Procedimento - geom. Domenico Colapietro



